



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCILLA GATT

Seduta del 21/11/2017

FATTO

Estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 08.06.2016, un contratto di finanziamento, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 20.04.2012, **il ricorrente**, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario in sede di reclamo, con il presente ricorso chiede il pagamento, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, di complessivi euro 2910,24 a titolo di oneri bancari, comprensivi di:

- a) commissioni bancarie;
- b) commissioni di intermediazione.

Chiede, inoltre, il pagamento di:

- c) interessi legali.

Costitutosi, **il resistente** eccepisce:

- il difetto di legittimazione passiva con riguardo alle commissioni bancarie;
- la corretta e trasparente descrizione delle condizioni economiche del finanziamento;

Il resistente precisa di aver offerto la somma di euro 1.588,22 per chiudere bonariamente la controversia e conclude, pertanto, con la richiesta di rigetto del ricorso.

DIRITTO



La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* TUB.

Essa è meritevole parziale di accoglimento secondo i termini di seguito precisati.

Avendo riguardo alla richiesta di rimborso delle commissioni relative alle voci di costo del finanziamento, si rammenta l'ormai consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui il principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Mentre non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

In applicazione di questo principio e per determinare la natura delle voci di costo, è stato da tempo affermato nella giurisprudenza di questo Arbitro che, nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti a esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up-front*) e quali maturino nel corso dello svolgimento del rapporto (costi *recurring*).

In questa prospettiva è ammessa la quantificazione negoziale dei costi *recurring* addebitati al cliente in una percentuale purché ciò avvenga con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa (sul punto cfr. **Coll. Coord. nn. 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016**). In assenza di una chiara ripartizione tra oneri *up front* e *recurring*, qualora si verifichi l'estinzione anticipata, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (cfr. **Coll. Coord. n. 6167/2014**).

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio segue l'orientamento del **Collegio di Coordinamento** di questo Arbitro (dec. n. **6167/2014**), secondo cui il criterio *pro rata temporis* è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Tutto ciò posto, avendo riguardo al caso di specie, relativamente **al punti a) e b)**, sulla richiesta di rimborso **delle commissioni bancarie e di intermediazione**, il Collegio rileva che il contratto dedotto in giudizio (lett. *f* e *g* della clausola sui costi del finanziamento) non descrive chiaramente quali siano i costi *up front* e quali quelli *recurring*. Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione di euro 103,31 a titolo di commissioni bancarie, e di euro 2.766,52 a titolo di commissione di intermediazione, calcolati in applicazione del criterio *pro rata temporis*.

In riferimento ai **punti a) e b)** va riconosciuta la somma complessiva di 2.869,83 euro, al netto di quanto già rimborsato (pari ad euro 458,66). Del parti va riconosciuto il diritto al pagamento degli interessi di cui al **punto c)**.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.869,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO